

Accordo integrativo regionale in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005 per la Cooperazione Sociale valido nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

1. Le Associazioni Cooperativistiche e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori regionali del Friuli Venezia Giulia (AGCI-Solidarietà, ANCST-Legacoop, Federsolidarietà-Confcooperative, FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FPS-CISL e FP-UIL) sottoscrivono il presente Accordo integrativo in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005, avente valore dall'1.11.2004 al 31.12.2005.-

2. L'accordo integrativo trova ragione nel maggior costo del lavoro che grava sulla Cooperazione Sociale regionale, e nel contemporaneo presentarsi di una grave depressione dei prezzi del mercato regionale, sommatasi ad un vuoto legislativo che solo recentemente l'Amministrazione regionale sta cercando di colmare.

Obiettivo prioritario dell'accordo integrativo è garantire una realistica, seppur diversificata, integrale applicazione del CCNL nel periodo di sua attuazione.

Obiettivo secondario è impedire così uno stato di crisi , generalizzato del settore;

Obiettivo finale è definire così un quadro generale di superamento dell'attuale situazione in vista del rinnovo del prossimo quadriennio 2006-2009.

3. L'accordo integrativo riguarda le Cooperative Sociali ed i Consorzi di Cooperative Sociali aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia ed ha effetto sulle retribuzioni delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori che lavorano sul territorio regionale; sono escluse le Cooperative Sociali aventi sede legale in altre regioni e quelle che applichino il regime previdenziale ed assistenziale del "salario convenzionale" (con l'esclusione di quelle in regime transitorio ad esaurimento ex Dpr 602).-

4. Sono fissate 3 (tre) tranches di corresponsione degli aumenti contrattuali tabellari, secondo le seguenti proporzioni e secondo le seguenti scadenze:

1° tranche, dal 01.11.04 pari al 40% dell'aumento tabellare;

2° tranche, dal 01.05.05 pari al 30% dell'aumento tabellare;

3° tranche, dal 01.11.05 pari al 30% dell'aumento tabellare.-

5. A tutte le socie lavoratrici e soci lavoratori in forza al 26 maggio 2004 - compresi quelli successivamente cessati - proporzionalmente all'effettivo periodo ed orario prestato nel periodo gennaio 2004/aprile 2005 sarà corrisposto con decorrenza 31.12.2005 il seguente importo forfetario utile ai fini previdenziali e del calcolo del TFR:

livello	Importo forfetario in Euro
1°	585,94
2°	591,38
3°	618,88
4°	665,61
5°	705,84
6°	744,52
7°	792,57
8°	855,43
9°	944,84
10°	1079,10

6. A tutte le socie lavoratrici e soci lavoratori in forza al 26 maggio 2004 - compresi quelli successivamente cessati - proporzionalmente all'effettivo periodo ed orario prestato nel periodo 2002/2003, sarà corrisposto con decorrenza 31.12.2005, il seguente importo forfetario che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali :

livello	Importo forfetario in Euro
1°	330,13
2°	333,17
3°	348,69
4°	375,00
5°	397,65
6°	419,47
7°	446,54
8°	482,00
9°	544,56
10°	607,94

7. Con la retribuzione riferita al mese di firma del presente accordo integrativo andranno corrisposte in unica soluzione dalle Cooperative Sociali le pendenze eventualmente ancora aperte in materia di Indennità di Vacanza Contrattuale.

8. Gli importi di cui ai precedenti punti 5 e 6, potranno essere corrisposti anticipatamente da quelle Cooperative Sociali i cui bilanci lo rendono possibile. Parimenti, questi importi saranno ridotti da quelle Cooperative Sociali che avessero provveduto a corrispondere l'Ivc in forma maggiorata.

9. Le parti concordano nel ritenere lo sgravio dell'Irap ottenuto nella legge finanziaria regionale per il 2005 per tutta la cooperazione sociale un corretto riconoscimento a fronte della funzione pubblica esercitata attraverso la gestione dei servizi sociali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo e delle legittime esigenze retributive delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Il consolidamento dello sgravio nelle successive leggi finanziarie regionali, come elemento strutturale del sistema di politica fiscale agevolata nei confronti della cooperazione sociale onlus, è obiettivo comune delle parti, che se ne faranno interpreti nelle sedi istituzionali e pubblicamente con iniziative comuni, anche con il coinvolgimento delle rispettive strutture confederali.

10. Con riferimento al recente accordo intercorso fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'Assessorato regionale della salute (protocollo d'intesa 11/05/2004), ed in particolare al punto riguardante l'omogeneità dei trattamenti economici e normativi tra gli addetti del settore pubblico e del settore privato in appalto nei servizi esternalizzati, le parti si impegnano ad incontrarsi per individuare le forme e le modalità per dare corso agli impegni del protocollo summenzionato.

11. Le parti convengono di individuare la Commissione Paritetica Regionale per la Cooperazione Sociale quale sede di verifica dell'applicazione ed aggiornamento del presente accordo integrativo. Le parti s'impegnano a realizzare almeno ogni 4 (quattro) mesi, a partire dal Marzo 2005, una verifica in sede di Commissione Paritetica Regionale per la Cooperazione Sociale, per valutare quelle condizioni generali (come l'andamento del mercato, le effettive previdenze pubbliche, l'andamento dei bilanci aziendali) che influiscono sull'andamento del settore. Le parti individuano nella Commissione Paritetica regionale la funzione di Osservatorio sugli appalti, con il compito di acquisire i capitolati di gara dalle stazioni appaltanti ed i regolamenti interni delle cooperative sociali, e di intraprendere le iniziative opportune.

12. Le parti s'impegnano a sostenere nelle sedi opportune, ed in particolare presso l'Amministrazione Regionale, le Aziende Sanitarie e gli Enti Locali, tutte le iniziative atte a sostenere il settore della Cooperazione Sociale ed a regolamentare le modalità delle gare

d'appalto, sia in termini di contenuti sia di modalità d'aggiudicazione dei servizi, con riferimento all'applicazione delle normative che garantiscono l'applicazione dei prezzi d'aggiudicazione degli appalti, convenzioni e forniture non inferiori a quanto previsto dalla Legge 327/2000.-

13. Le Cooperative Sociali che siano nell'impossibilità temporanea di applicare il presente accordo integrativo per gli effetti del mercato e/o per qualsiasi altra causa potranno sottoporre al vaglio della Commissione Paritetica Regionale della Cooperazione Sociale una proposta di rilancio aziendale questa sarà corredata da

- Una relazione descrittiva delle ragioni di criticità e delle ipotesi di ristrutturazione;
- Una proposta di remunerazione dei diversi livelli contrattuali;
- L'ultimo bilancio (ed allegati legali) approvato dall'Assemblea;
- Da un piano economico finanziario previsionale almeno per l'esercizio in corso.

Le cooperative sociali interessate – una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Regionale – potranno partecipare, al pari delle altre cooperative, ai sensi della legge 327/2000, a negoziazioni dei servizi (comprese le gare d'appalto) solo a condizione che l'offerta economica non sia inferiore alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro in vigore.

La Commissione Paritetica Regionale invierà la propria deliberazione alle stazioni appaltanti interessate.

14. Le Cooperative Sociali che acquisiscano nuovi appalti, sia nel caso in cui esse subentrino ad altre aziende in appalti precedentemente in essere, sia nel caso di acquisizione di appalti conferiti per la prima volta, dovranno applicare in forma completa il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria alle/ai socie/i lavoratrici/lavoratori impegnate/i in questi appalti.

15. Riguardo le materie demandate alla contrattazione di 2° livello, le parti definiscono in questa sede le problematiche della formazione professionale delle/degli operatrici/ori, dei contingenti minimi indispensabili del personale in caso di sciopero, del riconoscimento delle qualifiche delle/gli operatrici/ori di assistenza in possesso di titoli diversi dall'Adest/Ota/Oss, dei cambi di gestione e dell'anzianità professionale di settore, del rimborso chilometrico e della copertura assicurativa per l'utilizzo degli automezzi personali per motivi di lavoro, come di seguito descritte e che entrano in vigore dal 1° gennaio 2005:

15.1. Riqualficazione, qualificazione, aggiornamento professionale.

Al fine di ampliare le possibilità di partecipazione dei lavoratori a corsi di qualificazione, riqualficazione ed aggiornamento professionale, sia interni che esterni alla cooperativa si stabiliscono le seguenti norme che integrano quanto previsto dall'art. 69 del Ccnl 2002/2005:

- a) il monte ore contrattuale verrà fruito dalle lavoratrici e dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti per la frequenza di corsi, in orario di servizio od in orario extralavorativo, che abbiano specifico riferimento alle mansioni attribuite od ai servizi prestati dalla cooperativa;
- b) il monte ore potrà in alternativa essere fruito attraverso la frequenza sotto forma di permessi non retribuiti ai corsi organizzati direttamente dalla cooperativa, o per i quali la cooperativa contribuisca alle spese di organizzazione;
- c) il diritto di frequenza dovrà essere esercitato a titolo individuale nella misura prevista dal Ccnl; nel caso che il monte ore individuale e collettivo non venga utilizzato appieno, la quota individuale potrà essere maggiorata;
- d) si demandano alla contrattazione aziendale i criteri di distribuzione delle ore tra gli operatori delle diverse categorie professionali, in caso di richieste superiori all'8% del personale;
- e) le cooperative, al fine di garantire pari opportunità di partecipazione a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori, si impegnano ad inserire le operatrici e gli operatori in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi;
- f) le cooperative possono anticipare le spese di iscrizione - effettuata a titolo personale da parte del singolo lavoratore - ai corsi provvedendo al recupero con trattenuta rateizzata in busta paga.

15.2. Riconoscimento delle qualifiche delle/gli operatrici/ori di assistenza in possesso di titoli diversi dall'Adest/Ota/Oss.

Le parti riconoscono l'importanza della presenza nel settore di lavoratrici e lavoratori in possesso di qualificazione ottenuta in paesi stranieri e non riconosciuta dalle nostre autorità pubbliche. Le parti si impegnano ad intervenire presso le stazioni appaltanti e l'Amministrazione Regionale per il riconoscimento dei titoli di cui al presente articolo. Analoga situazione si pone rispetto all'acquisizione di percorsi di aggiornamento che pur aumentando la professionalità non trovano una giusta rispondenza nelle declaratorie del Ccnl 2002/2005.

In ogni caso si rinvia alla contrattazione aziendale di miglior favore il riconoscimento dell'inquadramento di tali lavoratrici e lavoratori nei livelli superiori, dopo un adeguato periodo di anzianità aziendale, non superiore ai due anni.

Tale inquadramento superiore verrà riconosciuto a livello di categoria, acquistando il carattere di condizione di miglior favore da riconoscere in caso di cambio di appalto.

15.3. Cambi di gestione e anzianità professionale di settore.

Al fine di rendere più certe le procedure relative ai cambi di gestione, l'articolo 37 del CCNL 2002/2005 è esplicitato ed integrato come segue.

Per agevolare le procedure relative ai cambi di gestione, l'azienda uscente, è tenuta a dare la comunicazione di cui al punto A del citato articolo alle OOSS non appena informata dell'esito della gara. Uguale comunicazione dovrà essere fornita dall'azienda entrante.

L'azienda uscente, a integrazione di quanto previsto dal citato punto A, dovrà fornire comunque per ogni lavoratrice/lavoratore interessato al passaggio con la ditta vincitrice i seguenti dati: dati anagrafici, livello di inquadramento, mansione, titoli professionali posseduti, data di assunzione in cooperativa, anzianità nel servizio oggetto dell'appalto, orario settimanale di lavoro.

Nell'ambito della procedura prevista dal citato articolo 37, le parti valuteranno le eventuali situazioni di lavoratrici e lavoratori sprovvisti del titolo richiesto.

Il personale assunto dall'azienda uscente in sostituzione di lavoratori assenti per maternità infortunio o malattia verrà assunto dall'azienda subentrante con identico rapporto così come il personale assente sarà assunto dall'azienda entrante a partire dal giorno successivo dalla fine dell'evento. La cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda cedente si risolve consensualmente senza l'obbligo del preavviso di cui all'articolo 33 del CCNL 2002/2005.

Fatte salve le condizioni imposte dal bando di gara e le modalità organizzative che l'azienda subentrante intende adottare, alle lavoratrici e ai lavoratori interessati al cambio di gestione sarà mantenuto un orario di lavoro, su base settimanale, analogo a quello normalmente in essere presso l'azienda cedente negli ultimi tre mesi di lavoro.

Nel caso in cui il livello attribuito dall'azienda uscente risulti più alto di quello stabilito dal CCNL ai lavoratori verrà salvaguardato il livello acquisito.

Il servizio prestato nell'azienda cedente viene riconosciuto ai fini del superamento del periodo di prova e degli scatti di anzianità maturati e in corso di maturazione. Il periodo di servizio prestato è quello risultante dall'ultimo cedolino paga emesso dall'azienda cedente.

Gli scatti di anzianità di cui all'art. 79 del Ccnl 2002/2005 andranno considerati a livello di settore e non di singola azienda. Pertanto gli scatti maturati e in corso di maturazione vanno riconosciuti integralmente. Tale decisione, valida a partire dal 1° gennaio 2005, acquisisce il carattere di condizione di miglior favore da riconoscere in caso di cambio di appalto.

15.4. Rimborso chilometrico e copertura assicurativa per utilizzo proprio mezzo di trasporto

Rimborso chilometrico

Di norma il servizio viene effettuato utilizzando mezzi di trasporto della cooperativa o dell'ente titolare del servizio. Nel caso in cui alla lavoratrice od al lavoratore sia richiesto di utilizzare il proprio mezzo di trasporto per motivi di servizio la cooperativa corrisponderà per ogni chilometro effettuato un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina. Escluso il caso della trasferta prevista dall'art. 81 del CCNL, si considerano solo i chilometri effettuati nell'ambito del servizio stesso. In caso di utilizzo di motoveicolo il rimborso sarà pari ad 1/10 del costo della benzina all'inizio di ogni anno. La verifica del costo va fatta ogni sei mesi, al 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno sui dati forniti dalle CCIAA del Friuli Venezia Giulia.

Per l'anno 2005 e fino a tutto giugno il rimborso chilometrico viene fissato in € 0,22.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Copertura assicurativa per utilizzo proprio mezzo di trasporto

Le cooperative metteranno in atto tutte le garanzie, anche assicurative, per il rimborso dei danni subiti dai mezzi propri delle socie e dei soci per motivi di servizio, od in conseguenza di tale utilizzo, compresi i terzi trasportati.

In base allo specifico utilizzo del mezzo e alle condizioni del mercato assicurativo, la Cooperativa può optare tra: a) stipulare apposita polizza Kasco; b) rispondere dei danni, a seguito di incidente, non coperti da altrui assicurazioni.

Nel caso di cui alla lettera b), la Cooperativa provvederà al risarcimento - solo nel caso in cui i danni non siano coperti da nessuna società assicurativa, ente o persona fisica direttamente coinvolta nel sinistro - fino ad un importo massimo di € 7.500. La richiesta di risarcimento dovrà essere corredata dai documenti probatori dell'evento. In caso il dipendente sia coinvolto in un sinistro come avente causa e abbia una propria polizza assicurativa r.c. auto con franchigia fissa a suo carico, la Cooperativa se ne farà carico integralmente.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

15.5. Funzionamento dei servizi essenziali.

Le parti concordano di approfondire nella successiva fase di confronto le modalità di programmazione dei contingenti obbligatori di personale in servizio in caso di sciopero.

16. All'applicazione di quanto riportato nel precedente punto 14 sono tenute anche le Cooperative di provenienza extra-regionale.

17. Gli effetti del presente accordo decorrono dal 1/11/2004 salvo specifica e diversa decorrenza espressamente prevista nei punti precedenti.

18. Le parti dichiarano che controversie ed interpretazioni del presente accordo sono di esclusiva competenza delle stesse.

19. Il presente accordo andrà depositato presso le Direzioni Regionali del Lavoro e della Cooperazione, ed inviato agli Enti Pubblici ed a tutte le Cooperative Sociali della Regione.

Udine, 14 marzo 2005.

AGCI-Solidarieta'

ANCST-Legacoop

FEDERSOLIDARIETA'-Confcooperative

FP-CGIL

FISASCAT-CISL

FPS-CISL

FP-UIL